



IL FISCO sugli STRAORDINARI

L'art. 2 del Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93 che di seguito viene riprodotto integralmente

art. 2

Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro

Testo: in vigore dal 29/05/2008

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

- a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
 b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo pargiale etipulati prima della data di entrata in vigara del pregento. parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa.

 2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla
- formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
- L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
- 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
- 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del degreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive decreto legislativo 2001, 165. 30 marzo n. modificazioni.
- 6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e' soppressa.

con i commi da 1 a 5 introduce, in via sperimentale, per il secondo semestre 2008, una diversa modalità di tassazione sulle somme percepite per:

- prestazioni di lavoro straordinario
- prestazioni di lavoro supplementare
- incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa

LA TASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI i commi da 1 a 5

Le nuove disposizioni prevedono la tassazione con applicazione, SALVO ESPRESSA RINUNCIA SCRITTA, di una imposta sostitutiva del 10% in alternativa all'aliquota IRPEF e alle addizionali regionale e comunale su un importo massimo di 3.000 euro al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La Circolare n. 49 del 11 luglio 2008 emanata dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha dato i primi chiarimenti ai molti dubbi applicativi che il provvedimento ha fatto nascere.

SOGGETTI INTERESSATI

La tassazione con imposta sostitutiva al 10%, è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir di ammontare non superiore a 30.000 euro lordi. Non preclude il diritto il fatto che nel 2008 il reddito da lavoro dipendente superi i 30.000 euro.

La circolare 49 del 11 luglio 2008, ha precisato che: "Poiché la disposizione fa espresso riferimento ai "titolari di reddito di lavoro dipendente" l'agevolazione è riservata esclusivamente a questi, con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto:"

Art. 49 del TUIR:

- 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
 - 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
 - a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

In virtù dell'art. 6 co. 2 del TUIR, e della circolare del 23.12.1997 n. 326/E punto 1.5, sono da considerare redditi da lavoro dipendente anche

"tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (ad esempio, la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, la indennità di maternità, etc.)...."

Ai fini quindi della determinazione della soglia dei 30.000 euro per il 2007:

- rilevano tutti i redditi da lavoro dipendente che vanno a formare il reddito complessivo quelli cioè soggetti a tassazione ordinaria (punto 1 del CUD)
- non rilevano quei redditi da lavoro che, pur essendo indicati al punto 1 del CUD, sono compresi all'art. 50 del TUIR tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e a progetto, borse di studio ecc.)
- non rilevano eventuali redditi da lavoro dipendente che sono stati assoggettati a tassazione separata
- non rilevano i redditi, che pur andando a formare il reddito complessivo non possono essere ricondotti nell'alveo del lavoro dipendente (es. redditi da terreni e fabbricati, tutti i redditi diversi, redditi di capitale, compensi di lavoro autonomo ecc)

Al fine di determinare la soglia dei 30.000 euro, nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario abbia presentato modello 730/2008 ovvero modello UNICO 2008 PERSONE FISICHE per i redditi prodotti nell'anno 2007, non bisogna tenere conto del reddito complessivo (rigo 6 del 730/2008 e rigo RN1 dell'UNICO/2008) determinato in sede di dichiarazione, ma si deve fare esclusivo riferimento alla certificazione CUD rilasciata dal/i sostituto/i d'imposta, controllando anche la tipologia di reddito indicata nelle annotazioni del CUD.

I soggetti che nel 2007 non erano titolari di redditi da lavoro dipendente:

Anche se analizzando sia il primo periodo del comma 5 art. 2, del decreto legge 93/2008, sia la circolare 49 del 11 luglio 2008 paragrafo 1.1, qualche dubbio interpretativo c'è, <u>si ritiene che l'imposta sostitutiva del 10% **operi** anche per coloro che nell'anno 2007 non siano stati titolari dei redditi di cui all'art. 49 del TUIR, ancorchè abbiano prodotto o meno altri redditi.</u>

Sarebbe del tutto fuori dalla logica legata a premiare la produttività, che un soggetto, che dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008 effettua ore di straordinario, non potesse optare per una tassazione più favorevole solo perché nel 2007 non aveva redditi da lavoro dipendente.

SOGGETTI ESCLUSI:

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

Trattasi dei dipendenti che prestano servizio in "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Il comma 5 dell'art. 2 del Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93 prevede che 30 giorni prima del termine della sperimentazione previsto per il 31 dicembre 2008, sia fatta una verifica al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

LE SOMME OGGETTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sono oggetto di tassazione con imposta sostitutiva al 10% per un importo complessivo massimo di **3.000 euro lordi (imponibile IRPEF)**, le somme percepite dai lavoratori dipendenti:

- a) per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre 2008;
- b) <u>per prestazioni di lavoro supplementare</u> ovvero per prestazioni **rese** in funzione di clausole elastiche **nel periodo** 1[^] luglio 31 dicembre 2008 e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto:
- c) <u>in relazione ad incrementi di produttività</u>, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Nel caso di contratto di lavoro a **TEMPO PARZIALE**, le somme percepite <u>per prestazioni di lavoro supplementare</u> ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche nel periodo 1[^] luglio – 31 dicembre 2008, possono essere sottoposte ad imposta sostitutiva **solo se il contratto è stato stipulato o trasformato (in tempo parziale) prima del 29 maggio 2008.**

<u>Per quello che riguarda lo straordinario e il lavoro supplementare,</u> può essere sottoposto ad imposta sostitutiva quello effettuato nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2008 e pagato nel periodo dal 1 luglio al 12 gennaio 2009 (principio di cassa allargata).

Quindi:

- straordinario e lavoro supplementare <u>effettuato</u> prima del 1 luglio 2008 e pagato da luglio 2008, oppure effettuato da luglio a dicembre 2008 e pagato dopo il 12 gennaio 2009 non possono essere tassati con imposta sostitutiva;
- straordinario e lavoro supplementare <u>effettuato</u> da luglio a dicembre 2008 e pagato entro il 12 gennaio 2009 possono essere tassati con imposta sostitutiva;

<u>Per quello che riguarda invece i premi di produttività</u> rileva esclusivamente il momento in cui vengono corrisposti indipendentemente dal periodo di riferimento dell'attività prestata.

Quindi:

- un premio per incremento di produttività riferito ad un periodo precedente al 1 luglio 2008 e pagato prima del 1 luglio 2008 oppure pagato dopo il 12 gennaio 2009 non può essere tassato con imposta sostitutiva;
- un premio per incremento di produttività riferito a qualsiasi periodo, se pagato tra il 1 luglio 2008 e il 12 gennaio 2009 può essere tassato con imposta sostitutiva;
- L'importo di 3.000 euro che può essere sottoposto ad imposta sostitutiva del 10%, viene inteso come limite complessivo in riferimento a tutte le tipologie di reddito per le quali è possibile questa tassazione, più precisamente se un lavoratore effettua ore di straordinario da luglio a dicembre 2008 per un importo di 2.500 euro e sempre nello stesso periodo percepisce un premio di produttività di 1.000 euro, quindi complessivamente percepisce 3.500 euro, di questi: 3.000 euro possono essere soggetti ad imposta sostitutiva al 10% e 500 euro andranno a formare il reddito complessivo e saranno tassati all'aliquota IRPEF corrispondente.
- L'importo di 3.000 euro che può essere sottoposto ad imposta sostitutiva del 10%, viene inteso come limite complessivo anche se le prestazioni di lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro supplementare, gli incrementi di produttività, sono effettuati e corrisposti da datori di lavoro diversi, più precisamente se un lavoratore percepisce in luglio 2008 un premio di produttività riferito ad un periodo precedente per 1.000 euro, e tra luglio e dicembre effettua prestazioni di lavoro straordinario presso un datore di lavoro, diverso da quello che ha corrisposto il premio, per un importo di 2.500 euro, quindi complessivamente percepisce 3.500 euro, di questi: 3.000 euro possono essere soggetti ad imposta sostitutiva al 10% e 500 euro andranno a formare il reddito complessivo e saranno tassati all'aliquota IRPEF corrispondente.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Se il sostituto d'imposta che deve applicare l'imposta sostitutiva (10%) è lo stesso che ha rilasciato il CUD redditi 2007 in relazione ad un rapporto di lavoro dipendente intercorso per l'intero 2007, la nuova tassazione viene applicata direttamente dal sostituto stesso.

In questo caso infatti il sostituto d'imposta che deve applicare l'imposta sostitutiva, è a conoscenza degli elementi che determinano il diritto alla percezione, in particolare sa se l'importo indicato al punto 1 del CUD che fa riferimento a redditi di cui all'art. 49 del TUIR, rientra nei 30.000 euro previsti.

Se invece il sostituto che deve applicare l'imposta sostitutiva (10%) non è lo stesso che ha rilasciato il CUD redditi 2007 o l'ha rilasciato per un periodo inferiore all'anno, la nuova tassazione viene applicata dal sostituto stesso <u>previa comunicazione da parte del lavoratore, in forma scritta, dell'importo di reddito da lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) conseguito nel 2007.</u>

In questo caso infatti il sostituto d'imposta che deve applicare l'imposta sostitutiva, **non è a conoscenza** degli elementi che determinano il diritto alla percezione, in particolare **non sa** se il lavoratore ha percepito nel 2007 reddititi di cui all'art. 49 del TUIR, e se il loro eventuale importo rientra nei 30.000 euro previsti.

Una volta verificato il diritto, il sostituto:

- Deve applicare l'imposta sostitutiva fin dalla prima erogazione effettuata dopo il 1[^] luglio 2008, salvo eventuale conguaglio di fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro se questa è precedente.
- Deve indicare separatamente nel CUD redditi 2008 la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva ed il relativo importo trattenuto
- ➤ Deve indicare separatamente nel CUD redditi 2008 la parte di reddito teoricamente assoggettabile ad imposta sostitutiva per la quale l'agevolazione non sia stata applicata in ragione della rinuncia espressa da parte del contribuente o per altre cause

Con la risoluzione 287/E del 8 luglio 2008, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24 dell'imposta sostitutiva.

IL LAVORATORE

La circolare 49 del 11 luglio 2008 precisa che:

"Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nelle ipotesi in cui:

- nel corso del 2007, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, in tal caso superando il limite di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente;
- nel corso del 2008, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro prestabilito dalla norma

La norma prevede, tuttavia, che il lavoratore anche nei casi in cui il sostituto sia direttamente tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, possa rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro"

Nel caso in cui, attraverso la dichiarazione del lavoratore, venga rilevata l'insussistenza del diritto o la richiesta di rinuncia alla tassazione con imposta sostitutiva, il sostituto d'imposta assoggetterà gli importi a tassazione ordinaria, ma li indicherà comunque separatamente nel CUD redditi 2008.

In sede di dichiarazione dei redditi il lavoratore, a seconda della convenienza:

- > potrà portare a tassazione ordinaria i redditi che sono stati sottoposti ad imposta sostitutiva
- potrà portare a tassazione con imposta sostitutiva i redditi che sono stati sottoposti a tassazione ordinaria
- potrà portare a tassazione con imposta sostitutiva ovvero a tassazione ordinaria i redditi che non sono stati sottoposti a tassazione.

EROGAZIONI LIBERALI il comma 6

Con l'abrogazione della lettera b) comma 2 dell'art. 51 del TUIR, viene meno la detassazione ivi prevista degli importi corrisposti per:

- erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000;
- sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o famigliari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura.

Ne consegue che le somme e i valori erogati dopo il 29 maggio 2008 (Data di entrata in vigore del decreto), che prima non venivano tassati, saranno assoggettati ad imposta andando a formare il reddito complessivo.

LA CONVENIENZA

Per completare il quadro, e fare quindi delle valutazioni sulla convenienza, è bene ricordare che il Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93 all'art. 2 comma 2, prevede che i redditi in esame, se sottoposti a tassazione attraverso imposta sostitutiva del 10% (fino ad un limite massimo di 3.000 euro), NON CONCORRONO ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente, alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo famigliare, sono invece da considerare ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il fatto che tali redditi, se sottoposti a tassazione attraverso imposta sostitutiva, non concorrono, <u>ai fini fiscali, alla formazione del reddito complessivo</u>, ha implicazioni importanti su:

- 1. determinazione della condizione per essere considerati fiscalmente a carico
- 2. determinazione dell'importo effettivamente spettante della detrazione per famigliari a carico
- 3. determinazione dell'importo effettivamente spettante della detrazione per lavoro dipendente e dell'aliquota IRPEF corrispondente
- 4. determinazione del valore ISEE del nucleo famigliare

Nel contempo la tassazione attraverso l'imposta sostitutiva, potrebbe essere più onerosa nel caso in cui si fosse in presenza di:

- a) oneri detraibili e/o deducibili;
- b) crediti d'imposta;
- c) imposta netta uguale a zero
- 1. Determinazione della condizione per essere considerati fiscalmente a carico:

Un soggetto per essere considerato fiscalmente a carico, deve avere un reddito <u>complessivo</u> annuo non superiore a euro **2.840,51**.

Supponiamo che un soggetto lavori per 2 mesi nel 2008 nel periodo che va dal 15 giugno al 15 agosto con un contratto di lavoro a tempo determinato e che per questo periodo abbia una

retribuzione imponibile IRPEF pari a 3.100 euro di cui 400 euro per lavoro straordinario effettuato in luglio e in agosto:

TASSAZIONE ORDINARIA		TASSAZIONE CON SOSTITUTIVA	IMPOSTA
Reddito Complessivo	3.100	Reddito Complessivo	2.700
Imposta Lorda	713	Imposta Lorda	621
Detrazioni Lav. Dip.	1.380	Detrazioni Lav. Dip.	1.380
Imposta Netta	zero	Imposta Netta	zero
Imposta sostitutiva	zero	Imposta sostitutiva 10% di 400 =	40
Non paga nulla ma NON PUO' ESSERE CONSIDERATO A CARICO		Paga 40 € ma PUO' ESSERE CONSIDERATO A CARK IN QUESTO CASO UN REDDITO COMP INFERIORE A 2.840,51	

Al lavoratore converrebbe la tassazione ordinaria, ed il sostituto d'imposta, avendo la possibilità di fare un calcolo di convenienza può applicare la tassazione ordinaria anche se il lavoratore ha chiesto esplicitamente l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

A titolo esemplificativo supponiamo che il soggetto di cui sopra possa essere considerato a carico del genitore residente a Torino che ha un reddito ai fini IRPEF pari a 15.000 euro

TASSAZIONE ORDINARIA del GENITORE SENZA FIGLIO A CARICO		TASSAZIONE ORDINARIA del GENITORE CON FIGLIO A CARICO	
Reddito Complessivo	15.000	Reddito Complessivo	15.000
Imposta Lorda	3.450	Imposta Lorda	3.450
Detrazioni Lav. Dip.	1.338	Detrazioni Lav. Dip.	1.338
Detrazione figlio	zero	Detrazione figlio	674
Imposta netta	2.112	Imposta netta	1.438
Addizionale regionale IRPEF	210	Addizionale regionale IRPEF	210
Addizionale comunale IRPEF	75	Addizionale comunale IRPEF	75
Paga 1.723 € Paga 2.397 € (2.112 + 210 +75) IL RISPARMIO FISCALE COMPLESSIVO E' PARI A 634 € (674 – 40)			SSIVO E'

In sede di dichiarazione dei redditi del famigliare di cui questo lavoratore è a carico, occorrerà fare una valutazione su entrambi i soggetti, ed in questo caso conviene portare ad imposta sostitutiva lo straordinario corrisposto al figlio considerando che indipendentemente dalla tipologia di tassazione che ha adottato il datore di lavoro, il lavoratore può, in dichiarazione dei redditi modificare tale scelta secondo un principio di convenienza.

2. Determinazione dell'importo effettivamente spettante della detrazione per famigliari a carico

Supponiamo che un soggetto residente a Torino con coniuge e due figli a carico, lavori per tutto il 2008 e percepisca una retribuzione imponibile IRPEF pari a 18.000 euro di cui 4.000 euro per lavoro straordinario/supplementare effettuato dal 1° luglio al 31 dicembre:

TASSAZIONE ORDINARIA		TASSAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA	
Reddito Complessivo	18.000	Reddito Complessivo	15.000
Imposta Lorda	4260	Imposta Lorda	3.450
Detrazioni Lav. Dip.	1.238	Detrazioni Lav. Dip.	1.338
Detrazione coniuge	690	Detrazione coniuge	690
Detrazione figli	1.338	Detrazione figli	1.382
Imposta Netta IRPEF	994	Imposta Netta IRPEF	40
Addizionale regionale IRPEF	252	Addizionale regionale IRPEF	210
Addizionale comunale IRPEF	90	Addizionale comunale IRPEF	75
Imposta sostitutiva	zero	Imposta sostitutiva 10% di 3.000 =	300
Paga 1.336 € (994 + 252 + 90)		Paga 625 € (40 + 210 + 75 + 300)	

E' vantaggiosa la tassazione con imposta sostitutiva ma in sede di dichiarazione dei redditi occorrerà valutare tenendo conto anche degli eventuali oneri detraibili e deducibili, che, se portassero con la tassazione ordinaria ad un azzeramento dell'imposta, ci sarebbe una maggiore convenienza alla tassazione ordinaria.

A titolo esemplificativo supponiamo che il soggetto di cui sopra abbia sostenuto spese per oneri deducibili pari a 1.000 euro ed oneri detraibili pari a 3.800 euro:

TASSAZIONE ORDINARIA		TASSAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA	
Reddito Complessivo	18.000	Reddito Complessivo	15.000
Oneri deducibili	1.000	Oneri deducibili	1.000
Reddito imponibile	17.000	Reddito imponibile	14.000
Imposta Lorda	3.990	Imposta Lorda	3.220
Detrazioni Lav. Dip.	1.238	Detrazioni Lav. Dip.	1.338
Detrazione coniuge	690	Detrazione coniuge	690
Detrazione figli	1.338	Detrazione figli	1.382
Detrazione Oneri	722	Detrazioni Oneri	722
Imposta Netta IRPEF	2	Imposta Netta IRPEF	zero
Addizionale regionale IRPEF	zero	Addizionale regionale IRPEF	zero
Addizionale comunale IRPEF	zero	Addizionale comunale IRPEF	zero
Imposta sostitutiva	zero	Imposta sostitutiva 10% di 3.000 =	300
Paga 2 €		Paga 300 €	

Al lavoratore converrebbe l'applicazione della tassazione ordinaria.

Ma se gli **oneri detraibili** invece di 3.800, fossero pari a 3.000 euro:

TASSAZIONE ORDINARIA		TASSAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA	
Reddito Complessivo	18.000	Reddito Complessivo	15.000
Oneri deducibili	1.000	Oneri deducibili	1.000
Reddito imponibile	17.000	Reddito imponibile	14.000
Imposta Lorda	3.990	Imposta Lorda	3.220
Detrazioni Lav. Dip.	1.238	Detrazioni Lav. Dip.	1.338
Detrazione coniuge	690	Detrazione coniuge	690
Detrazione figli	1.338	Detrazione figli	1.382
Detrazione Oneri	570	Detrazioni Oneri	570
Imposta Netta IRPEF	154	Imposta Netta IRPEF	zero
Addizionale regionale IRPEF	238	Addizionale regionale IRPEF	zero
Addizionale comunale IRPEF	85	Addizionale comunale IRPEF	zero
Imposta sostitutiva	zero	Imposta sostitutiva 10% di 3.000 =	300
Paga 477 € (154 + 238 + 85)		Paga 300 €	

Al lavoratore converrebbe l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. Determinazione dell'importo effettivamente spettante della detrazione per lavoro dipendente e dell'aliquota IRPEF corrispondente

Supponiamo che un soggetto lavori a tempo determinato a Part Time orizzontale dal 01. 01. 2008 al 31. 12. 2008 ed in tale periodo percepisca una retribuzione imponibile IRPEF pari a 8.000 euro di cui 1.000 euro per lavoro straordinario/supplementare effettuato dal 1° luglio al 31 dicembre:

TASSAZIONE ORDINARIA		TASSAZIONE CON IMPOSTA SOSTITUTIVA	
Reddito Complessivo	8.000	Reddito Complessivo	7.000
Imposta Lorda	1.840	Imposta Lorda	1.610
Detrazioni Lav. Dip.	1.840	Detrazioni Lav. Dip.	1.840
Imposta Netta IRPEF	zero	Imposta Netta	zero
Imposta sostitutiva	zero	Imposta sostitutiva 10% di 1.000 =	100
Non paga nulla		Paga 100 €	

Al lavoratore converrebbe la tassazione ordinaria, il sostituto d'imposta, avendo la possibilità di fare un calcolo di convenienza può applicare la tassazione ordinaria.

Supponiamo che un soggetto, residente nel Comune di Bologna, lavori per tutto il 2008 e che per questo periodo abbia una retribuzione imponibile IRPEF pari a 20.000 euro di cui 1.000 euro per lavoro straordinario effettuato nel periodo tra luglio e dicembre e pagato entro il 12 gennaio 2009:

TASSAZIONE ORDINARIA		TASSAZIONE CON I SOSTITUTIVA	MPOSTA
Reddito Complessivo	20.000	Reddito Complessivo	19.000
Imposta Lorda	4.800	Imposta Lorda	4.530
Detrazioni Lav. Dip.	1.171	Detrazioni Lav. Dip.	1.204
Imposta Netta	3.629	Imposta Netta	3.326
Addizionale Regionale	240	Addizionale Regionale	228
Addizionale Comunale	140	Addizionale Comunale	133
Imposta sostitutiva	zero	Imposta sostitutiva 10% di 1.000 =	100
		PAGA COMPLESSIVAMENTE 3.787 €	
PAGA COMPLESSIVAMENTE 4.009 €		(3.326 + 228 + 133 + 100)	
(3.629 + 240 + 140)		QUINDI 222 € IN MENO	

Al lavoratore converrebbe la tassazione con imposta sostitutiva.

4. Determinazione del valore ISEE del nucleo famigliare

Il reddito in esame (massimo 3.000 euro), se viene portato a tassazione ordinaria, va a formare il reddito complessivo incidendo quindi sulla determinazione del valore ISEE del nucleo famigliare.

Ciò potrebbe portare alla perdita di una prestazione sociale o al passaggio ad una fascia più alta nella determinazione di una tariffa.

In riferimento a questo aspetto, si ritiene poco produttivo fare degli esempi di risparmio in quanto le fasce di valore ISEE variano a seconda della prestazione da comune a comune, da regione a regione ed in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare a cui afferisce, per cui qualsiasi esempio non assumerebbe valore generale ma riguarderebbe la condizione del singolo contribuente.

Al fine quindi della determinazione della convenienza, sono molti i fattori che possono determinare la scelta in un senso oppure nell'altro, non ultimo anche la valutazione sul pagamento delle addizionali regionale e comunale che possono variare a seconda del domicilio fiscale del contribuente.

Senza dubbio quei lavoratori con redditi bassi a fronte di contratti a tempo determinato (stagionali), oppure coloro che hanno molti famigliari a carico, sono tra coloro che potrebbero avere maggiore convenienza alla tassazione ordinaria, viceversa i soggetti che lavorano tutto l'anno e che non hanno una imposta netta a zero per carichi di famiglia, sono tra coloro che potrebbero avere maggiore convenienza alla tassazione con imposta sostitutiva.

Anche se apparentemente una imposta sostitutiva del 10% può apparire più conveniente dell'aliquota IRPEF minima che è del 23%, si ritiene che fare oggi delle ipotesi sui singoli casi che si possono presentare, possa far correre il rischio di valutazioni che poi in sede consuntiva potrebbero risultare errate.

Può essere quindi più opportuno, dare come indicazione quella di scegliere l'imposta sostitutiva, tenendo monitorati i soggetti che vengono presso gli uffici al fine di chiamarli per una verifica definitiva prima della dichiarazione dei redditi.

22 luglio 2006

CONSORZIO NAZIONALE CAAF C.G.I.L. Gruppo Normativo